

Codice A1617A

D.D. 10 giugno 2026, n. 441

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di Realizzazione dell'innervamento programmato sulla pista 68 bassa - Area Sciabile di Sestriere nel Comune di Sestriere (TO). Richiedente: S.C.R. Piemonte S.p.A.



ATTO DD 441/A1617A/2026

DEL 10/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di Realizzazione dell'innervamento programmato sulla pista 68 bassa – Area Sciabile di Sestriere nel Comune di Sestriere (TO). Richiedente: S.C.R. Piemonte S.p.A.

Richiamata l'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e s.m.i. presentata da S.C.R. Piemonte S.p.A. (C.F. 09740180014), con sede in Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino, per conto del Comune di Sestriere, pervenuta per il tramite dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - Area Lavori Pubblici e Centrale di Committenza, con nota di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (ex art. 14 bis della L. 241/1990), in data 16/02/2026, protocollo in ingresso n. 24442/A1600A, relativa all'esame del progetto di "Realizzazione dell'innervamento programmato sulla pista 68 bassa – Area Sciabile di Sestriere" nel Comune di Sestriere (TO).

Viste:

- la nota prot. n. 26769/2026 del 19/02/2026 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 25/02/2026, prot. n. 303778;

- la documentazione integrativa pervenuta in data 05/06/2026, protocollo in ingresso n. 85230.

Dato atto che:

- il progetto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Sestriere, Sezione A, foglio 14, particelle nn. 80, 93, 95 e 105, come rappresentato nell'elaborato Tavola 19 – "Planimetria catastale", di proprietà dello stesso Comune di Sestriere;

- il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea di innervamento programmato, con l'esecuzione di scavi, posa di tubazioni e pozzetti, reinterri, installazione di generatori di neve e inerbimento;

- l'opera comporta la trasformazione di una superficie complessiva di 4.270 m² e determina movimenti terra per un volume complessivo di 2.784 m³;
- gli interventi non interessano superfici boscate;
- il progetto proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dagli art. 1 della l.r. 45/1989 in quanto comporta la modifica/trasformazione d'uso del suolo e dell'assetto idrogeologico del territorio in un'area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 45/1989 il rilascio dell'autorizzazione è di competenza regionale.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato A), pervenuto con nota in data 09/03/2026, prot. n. 11959, il quale rileva che gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla loro realizzazione;
- che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;
- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al procedimento attivato in sede di Conferenza dei Servizi.

Rilevato che:

- in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:
 - le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto è un soggetto pubblico;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di interesse pubblico, poiché ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009.

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare S.C.R. Piemonte S.p.A. (C.F. 09740180014), con sede in Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino, a realizzare il progetto di "Realizzazione dell'innevamento programmato sulla pista 68 bassa – Area Sciabile di Sestriere" nel Comune di Sestriere su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto dal Settore Geologico in data 09/03/2026, prot. n. 11959, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25

gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, S.C.R. Piemonte S.p.A. (C.F. 09740180014), con sede in Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino, a realizzare il progetto di "Realizzazione dell'innevamento programmato sulla pista 68 bassa – Area Sciabile di Sestriere" nel Comune di Sestriere, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. del Comune di Sestriere, Sezione A, foglio 14, particelle nn. 80, 93, 95 e 105, come rappresentato nell'elaborato Tavola 19 – "Planimetria catastale", subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico in data 09/03/2026, prot. n. 11959, allegato A al presente provvedimento, e di seguito riportate:

1. in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
2. riguardo alle problematiche relative alla possibile presenza di amianto è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la

- gestione del rischio amianto in ambiente naturale;
3. per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
 4. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Che il titolare dell'autorizzazione:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, è esente dal deposito cauzionale, in quanto è un soggetto pubblico;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 non è tenuto alla compensazione della superficie trasformata in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di interesse, pubblico poiché ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009.

Di richiamare quanto segue.

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali ;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989

in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste;

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale;

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente;

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

a. la comunicazione di inizio dei lavori;

b. la comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato e alle prescrizioni dettate dalla presente autorizzazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1637/2026C/A1800A

() indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n.26769/A1600A del 19/02/2026. Ns. Prot. 9117/A1800A del 20/02/2026 - Pratica DQ 75442/C.

Oggetto: LR 45/89. Comune di Sestriere (TO). Progetto di "Realizzazione dell'innnevamento programmato sulla pista 68 bassa – Area Sciabile di Sestriere"

Richiedente: S.C.R. Piemonte S.p.A.

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

Il progetto in esame, che rientra in un più ampio quadro di ammodernamento e ampliamento degli impianti sciistici e di innevamento della Via Lattea, finanziati con somme messe a disposizione con la Legge n. 65 del 08.05.2012, prevede l'estensione dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista "68 Bassa" dell'area Anfiteatro del comprensorio sciistico di Sestriere con la realizzazione di un ulteriore tratto di innevamento su parti attualmente non coperte dalla produzione di neve artificiale.

La superficie da innevare è pari a mq 7488 e, viste le modeste superfici in ampliamento, non comporta un aumento della capacità d'invaso dell'esistente Lago Anfiteatro, che ha una capacità d'invaso di 41500 mc .

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di una nuova linea di innevamento programmato, che si diparte dalla attuale sala macchine Anfiteatro, attraverso la posa di condotte in ghisa per l'acqua e in polietilene per l'aria, linee elettriche di alimentazione e dialogo, pozzetti prefabbricati a raso e generatori di neve a permanenza stagionale.

Lo scavo per la posa delle tubazioni avverrà a bordo pista ed avrà una larghezza di m 1,30 e profondità 1,60 m e, attraversando delle piste già dotate di innevamento, si dovranno sovrappas-



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

sare le tubazioni esistenti e avranno pertanto uno scavo ridotto. Per quanto riguarda i pozzetti questi avranno forma quadrata aventi lato 1,20 m e profondi 1,50 m; gli scavi avranno dimensioni pari a 2,00 m x 2,00 m x 1,5 m .

La lunghezza complessiva dell'intervento è di ml 1421 per un'ammontare di 2784 mc di scavi, completamente riutilizzati in loco.

I lavori non modificheranno il tracciato attuale delle piste, mentre la modificazione del suolo consisterà esclusivamente nei lavori di scavo e successivo ritombamento della apposita trincea di modesta profondità.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica-nivologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto non presenta aree caratterizzate da fenomeni di dissesto attivo che possano essere interferite dai lavori, per quanto ubicati in settori coinvolti in estesi fenomeni di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), caratterizzati da velocità di movimento variabili da un settore all'altro, ma generalmente molto lenti, in particolare nella zona Banchetta Anfiteatro.

Nella relazione stessa il professionista attesta la compatibilità dei lavori previsti con l'assetto idrogeologico delle aree interferite; l'intervento si sviluppa marginalmente all'interno della zona di rispetto allargata (ZRA) delle sorgenti potabili "Banchetta 2, 3 e 4", e in prossimità della sorgente "Raggio di Sole", da cui dipende l'approvvigionamento del rifugio omonimo. Nella relazione viene comunque attestato che non si determinano interferenze dirette con le aree di tutela ristretta o con le emergenze sorgive e che la profondità dello scavo resta interamente contenuta nella coltre detritica superficiale, senza interessamento del substrato roccioso.

Relativamente alle problematiche legate alla possibile presenza di amianto, l'analisi geologica condotta ha evidenziato che l'area in oggetto ricade in una zona classificata come "a bassa probabilità" POMA (Probabilità di Occorrenza di Materiali Amiantiferi), dove affiorano prevalentemente calcescisti; a tal proposito, sebbene non sia richiesta la presenza di impresa specializzata (cat. 10B - *bonifica di beni contenenti amianto in matrice naturale*) è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la gestione del rischio amianto in ambiente naturale.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), né i lavori in oggetto potranno mutare il quadro di predisposizione al distacco e di pericolosità.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- preso atto delle le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Livio Martina per gli aspetti tecnico progettuali, dalla Dott. Agr. Renata Curti per quelli forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi.

Nel corso dei lavori dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- riguardo alle problematiche relative alla possibile presenza di amianto è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la gestione del rischio amianto in ambiente naturale.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

*Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it*

*Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti